



COMUNE di LUNGAVILLA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 11/12/2024

I N D I C E

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 Funzioni
- Art. 3 Luogo della celebrazione e della costituzione
- Art. 4 Richiesta della celebrazione e della costituzione
- Art. 5 Giornate ed orario di celebrazione e della costituzione
- Art. 6 Allestimento della sala
- Art. 7 Prescrizioni per l'utilizzo
- Art. 8 Costo del servizio
- Art. 9 Disposizioni finali
- Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio e alla costituzione delle unioni civili sul territorio del Comune di Lungavilla, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti del codice civile e dalla legge 20 maggio 2016 n. 76.

La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile sono attività istituzionali garantite ai cittadini così come previsto dal Codice Civile, dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 3.11.2000, n. 396) e dalla legge 20 maggio 2016 n. 76.

Art. 2

FUNZIONI

Per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale.

Possono celebrare i matrimoni e costituire le unioni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate presentate dai richiedenti.

L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio e nel costituire l'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del D.P.R. 3/11/2000 n. 396.

E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Art. 3

LUOGO DELLA CELEBRAZIONE E DELLA COSTITUZIONE

Il matrimonio e l'unione civile possono aver luogo pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, su domanda degli interessati, presso la Casa Comunale.

Art. 4

RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE E DELLA COSTITUZIONE

La richiesta di celebrazione di matrimonio e della costituzione dell'unione civile vanno presentate all'ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i richiedenti che

dovrà contenere le loro generalità, la data, l'ora dell'evento e la scelta del regime patrimoniale.

La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile devono essere precedute dagli atti preliminari, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 03-11-2000 e dall'art. 1 del D.P.C.M. 23/7/2016 n. 144. Qualora questi non fossero compiuti nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione/costituzione.

Art. 5

GIORNATE ED ORARIO DI CELEBRAZIONE E DELLA COSTITUZIONE

Il matrimonio e l'unione civile possono aver luogo dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 12.30 e comunque subordinati alla disponibilità del Sindaco o del Suo delegato alla celebrazione e della sala, compatibilmente con le esigenze istituzionali, in base alla scelta dei richiedenti.

Le celebrazioni sono comunque tassativamente sospese nelle giornate di domenica e durante le seguenti festività:

1 e 6 Gennaio

Domenica di Pasqua e giorno successivo (Lunedì dell'Angelo)

25 Aprile

1° Maggio

2 Giugno

15 Agosto

1° Novembre

8 Dicembre

25, 26 e 31 Dicembre

Santo Patrono

Art. 6

ALLESTIMENTO DELLA SALA

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala dovrà quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

Il Comune di Lungavilla si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti e degli oggetti abbandonati all'interno della sala stessa.

Art. 7

PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

E' fatto divieto il lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia e nelle sue immediate adiacenze.

Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà

addebitato al soggetto richiedente la somma di € 50.00 a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.

Nel caso si verificassero danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto come indicato nel precedente comma.

Art. 8

COSTO DEL SERVIZIO

Le tariffe sono determinate ed aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale tenendo conto del costo dei servizi offerti per la celebrazione (consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia, ecc) sulla base dell'allegata tabella (allegato "A").

L'importo della tariffa sarà diversificato a seconda della residenza o meno nel Comune di Lungavilla di almeno uno dei richiedenti e a seconda del giorno della celebrazione.

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati.

Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia ascrivibile alle parti richiedenti.

Art. 9

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e più precisamente:

- Codice Civile;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 modificato dal D. Lgs. n. 5 del 19/1/2017;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Statuto Comunale;
- legge 20/5/2016 n.76;
- D.P.C.M. 23/7/2016 n.144.

Art. 10

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è in vigore dal 1° gennaio 2025.



COMUNE di LUNGAVILLA

ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI/COSTITUZIONE UNIONI CIVILI

Tariffe determinate dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 48 del 11/12/2024

Giorni di celebrazione/ costituzione	TARIFFE	
	Nubendi/Contraenti residenti (almeno uno dei due)	Nubendi/Contraenti NON residenti
GIORNI Feriali (da lunedì a venerdì 9.00-12.30)	GRATUITO	€ 150,00
GIORNI PREFESTIVI (solo sabato mattina 9.00-12.30)	€ 150,00	€ 250,00